

La sentenza di Taranto

Denunciate i casi di lavoro nero e caporalato

La Fillea Cgil e la Flai Cgil da più di un anno hanno lanciato una campagna, in tutto il Paese, contro lo sfruttamento, il lavoro nero e il caporalato. E' di poche settimane una decisione di particolare interesse emessa dal Tribunale di Taranto, che vogliamo segnalare, relativa ad alcuni comportamenti posti in essere da un datore di lavoro nei confronti dei dipendenti e del sindacato, giudicati penalmente rilevanti. I fatti. Il legale rappresentante di una società faceva sottoscrivere ai dipendenti le buste paga per quietanza (dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto il pagamento) e, solo successivamente, corrispondeva agli stessi la retribuzione in contanti, in misura inferiore a quanto indicato nella documentazione contabile a loro consegnata. I lavoratori si rivolgevano ai funzionari della federazione di categoria Fillea Cgil, i quali dopo averli tesserati e dopo aver nominato un rappresentante sindacale, provvedevano a indire un'assemblea da tenersi entro l'orario di lavoro.

Il giorno dell'assemblea, i sindacalisti venivano minacciati dal legale rappresentante e dai suoi famigliari, che impediva loro di svolgere la riunione. Fortemente intimoriti, a seguito delle suddette condotte intraprese dal legale rappresentante dell'azienda, tutti i lavoratori si cancellavano dalla sigla sindacale. Da ta-

li fatti scaturiva un processo penale che si concludeva con la condanna del legale rappresentante e dei famigliari a cospicue pene detentive e risarcitorie nei confronti dei lavoratori e del sindacato.

Appare opportuno segnalare che il tribunale ha affermato, aderendo al consolidato orientamento della Suprema Corte, che "la sottoscrizione della busta paga da parte dei lavoratori in presenza dell'erogazione in loro favore di una somma di denaro inferiore a quella riportata sulla busta paga stessa integra l'ingiusto profitto, con altrui danno", ovvero costituisce il reato di estorsione. Ciò anche se non vi è minaccia manifesta, dovendosi considerare l'idoneità della condotta a intimorire o coartare la volontà della vittima, ciò che era innegabile nella specie stante il timore di essere licenziati.

Il giudice pugliese ha poi ritenuto che costituisce il reato di violenza privata l'aver impedito lo svolgersi dell'assemblea e l'aver indotto il personale a disdire l'iscrizione al sindacato.

Sottolineiamo, pertanto, l'importanza del pronunciamento del tribunale di Taranto auspicando che questo possa essere un monito, invitando i lavoratori a denunciare casi analoghi.

Marco Carini

Segretario prov. Fillea Cgil

Renzo Scoglio

Segretario prov. Flai Cgil

